

Assicurazione Incendio All Risks Danni Diretti e Danni Indiretti

CHUBB®

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Chubb Easy Solutions – HotelPLUS – Polizza All Risks LOP

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza rivolta a persone giuridiche aventi come oggetto sociale la proprietà di hotel, a copertura dei danni diretti subiti dal fabbricato e dai beni in esso contenuti a seguito del verificarsi di un evento assicurato ai sensi di polizza e dei danni indiretti da esso derivanti.



Che cosa è assicurato?

- ✓ I danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati che si trovino nelle ubicazioni assicurate, in conseguenza di un evento accidentale non escluso ai sensi di polizza
- ✓ I danni indiretti subiti dall'Assicurato (perdita di profitto lordo e perdita relativa alle retribuzioni) causati da interruzione od intralcio all'attività dell'Assicurato in conseguenza di un danno materiale e diretto indennizzabile ai sensi di polizza
- ✓ I danni materiali e diretti derivanti da eventi atmosferici, entro il sottolimito pari all'80% della somma assicurata per ubicazione
- ✓ I danni materiali e diretti derivanti da grandine su fragili, entro il sottolimito pari all'1% della somma assicurata per il fabbricato con un minimo di Euro 10.000 e un massimo di Euro 100.000
- ✓ I danni materiali e diretti derivanti da sovraccarico neve, entro il sottolimito pari all'70% della somma assicurata per ubicazione
- ✓ I danni materiali e diretti derivanti da crollo e collasso strutturale, entro il sottolimito pari al 10% della somma assicurata per il fabbricato con un massimo di Euro 500.000

L'Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. somme assicurate).

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danni derivanti da atti dolosi dell'Assicurato
- ✗ Danni derivanti dal trasporto delle cose assicurate al di fuori dell'ubicazione assicurata
- ✗ Danni derivanti da guasti meccanici, usura o logorio della cosa assicurata
- ✗ Danni derivanti da lavori di costruzione, modifica, trasformazione e collaudo di fabbricati
- ✗ Danni derivanti da assestamento, restringimento, cedimento o espansione di strutture portanti
- ✗ Danni a terreni, boschi, alberi, vegetazione, coltivazioni ed animali
- ✗ Sistemi operativi, programmi e software
- ✗ Danni indiretti derivanti da furto, rapina o estorsione

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Per ogni garanzia è prevista l'applicazione di franchigie e sottolimiti di garanzia specifici
- ! Assicurazione parziale: in caso di sinistro, se le somme assicurate alle partite indicate in polizza, aumentate del 20%, saranno inferiori all'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo o delle retribuzioni al volume di affari annuo (proporzionalmente aumentato qualora il massimo periodo di indennizzo superi i 12 mesi) l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

✓ Italia



Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, comunicare all'Assicuratore il margine di contribuzione e il risultato operativo dell'esercizio trascorso
- Denunciare per iscritto all'Assicuratore ogni eventuale sinistro entro 3 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza, predisponendo un elenco dettagliato dei danni diretti subiti e una stima dei danni indiretti e fornendo tutte le informazioni e la documentazione richiesta per la gestione del sinistro da parte dell'Assicuratore
- In caso di sinistro derivante da incendio o atto doloso, presentare entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, inviandone copia all'Assicuratore



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdettata tramite lettera raccomandata inviata entro 30 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo in corso. La polizza prevede inoltre il diritto di recesso di entrambe le Parti (Contraente e Assicuratore) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, da esercitarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 30 giorni.

Assicurazione Incendio All Risks Danni Diretti e Danni Indiretti

CHUBB®

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Chubb Easy Solutions – HotelPLUS – Polizza All Risks LOP

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Ottobre 2019. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2018 è pari a £ 2.194.887.680 (€ 2.453.675.912) e comprende il capitale sociale pari a £ 786.119.879 (€ 878.807.343) e le riserve patrimoniali pari a £ 1.408.767.801 (€ 1.574.868.569). Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 134%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a £ 1.637.382.926 (€ 1.830.438.560) e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a £ 2.193.459.412 (€ 2.452.079.244). Il requisito patrimoniale minimo è pari a £ 494.096.720 (€ 552.353.194). Gli importi in Euro riferiti alle poste di bilancio sopra riportate sono calcolati secondo il cambio corrente della Banca d'Italia alla data del 31 Dicembre 2018 (GBP 1 = € 1,117905). Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da occlusione, entro il limite di indennizzo pari allo 0,5% della somma assicurata per la partita fabbricato con un minimo di € 5.000 e un massimo di € 75.000
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da colaggio di acqua da impianti di estinzione, entro un limite di indennizzo pari all'1% della somma assicurata alla partita fabbricato con un minimo di € 10.000 e un massimo di € 100.000
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da fenomeno elettrico, entro un limite di indennizzo indicato nella proposta formulata dall'Impresa
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche, entro un limite di indennizzo pari all'1% della somma assicurata alla partita fabbricato con un minimo di € 15.000 e un massimo di € 150.000
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da gelo, entro un limite di indennizzo pari all'1% della somma assicurata alla partita fabbricato con un minimo di € 10.000 e un massimo di € 100.000
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da cedimento, franamento o smottamento del terreno, entro un limite di indennizzo pari all'1% della somma assicurata alla partita fabbricato con un minimo di € 10.000 e un massimo di € 100.000
- ✓ Danni materiali e diretti a enti all'aperto, entro un limite di indennizzo di € 10.000
- ✓ Danni materiali derivanti da movimentazione interna, entro un limite di indennizzo di € 10.000
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da trasporti, entro un limite di indennizzo di € 10.000
- ✓ Onorari periti, architetti, ingegneri, consulenti, auditors e società di revisione, entro un limite di indennizzo pari al 2% dell'indennizzo con un massimo di € 25.000

✓	Danni materiali e diretti derivanti da rottura e rifacimento di archivi, documenti e disegni, entro un limite di indennizzo di € 10.000 per sinistro e € 30.000 per periodo assicurativo
✓	Danni materiali e diretti derivanti da rottura accidentale di cristalli, verti, insegne, specchi e lampadari, entro un limite di indennizzo di € 10.000
✓	Oneri di ricostruzione, entro un limite di indennizzo di € 50.000
✓	Furto, rapina, estorsione di valore dell'albergatore, entro un limite di indennizzo pari al 50% della somma assicurata alla partita furto con un massimo di € 10.000
✓	Guasti ed atti vandalici causati alle cose assicurate o parti di fabbricato nel commettere furto o nel tentativo, entro un limite di indennizzo pari al 20% della somma assicurata alla partita furto con un massimo di € 5.000
✓	Furto o rapina a portavalori, entro un limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata alla partita furto con un massimo di € 2.500
✓	Danni indiretti derivanti da interruzione da parte delle autorità civili, entro un limite di indennizzo pari a 10 giorni con un massimo di € 50.000
✓	Danni indiretti derivanti da interruzione di pubblico servizio, entro un limite di indennizzo pari a 15 giorni con un massimo di € 50.000
✓	Riserve di magazzino, entro un limite di indennizzo di € 10.000

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione

Terremoto	Con limite di indennizzo per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa pari al 50% della somma assicurata per gli hotel ubicati nelle zone da 1 a 6, ridotto al 30% per le zone da 7 a 9
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	Con limite di indennizzo per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa pari al 50% della somma assicurata per ubicazione
Terrorismo	Con limite di indennizzo per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa pari al 50% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di € 30.000.000
Atti dolosi	Con un limite di indennizzo per sinistro pari all'80% della somma assicurata per ubicazione
Ricerca del guasto	Con limite di indennizzo per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa pari allo 0,5% della somma assicurata alla partita Fabbricato, con il minimo di € 5.000 e il massimo di € 75.000
Acqua condotta	Con limite di indennizzo per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa pari al 2% della somma assicurata alla partita Fabbricato, con il minimo di € 30.000 e il massimo di € 300.000



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi	In relazione alla copertura Danni Diretti sono esclusi: ✗ i danni verificatisi in occasione di: - atti di guerra, (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, qualsiasi provvedimento di governo od Autorità anche locale di diritto o di fatto, compreso il fermo dell'attività da esse disposto, ammutinamento, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione - esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche - mareggiate, penetrazione di acqua marina, franamento, smottamento e cedimento del terreno, frane, valanghe e slavine, bradisismo, eruzioni vulcaniche, maremoto; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. ✗ causati da o dovuti a: - dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori; - siccità, umidità atmosferica e non, variazioni di temperatura, corrosione, ruggine, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento d'aria causato da un evento non escluso dalla polizza, deterioramento, ossidazione, evaporazione, termiti, insetti, vermi, roditori, animali in genere, di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati; - infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari, furto e rapina, estorsione, frode,
-----------------------	---

	malversazione, scippo e loro tentativi; - perdite di mercato, danni indiretti, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto assicurato alla sezione II danni da interruzione d'esercizio; - trasporto e/o trasferimento delle cose assicurate al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza; - contaminazione (ad eccezione dei danni provocati da evento non altrimenti escluso, quando quest'ultimo abbia colpito e danneggiato le cose assicurate, e delle risultanti spese di decontaminazione); inquinamento in genere sia graduale che accidentale; disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; fermentazione; putrefazione e muffa; - messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, riparazione, ricostruzione o demolizione di cose non danneggiate; - guasti meccanici ed elettrici in genere, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato, causati dal suo naturale uso o funzionamento, smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati, cestinatura per svista; - vizio intrinseco, difetto meccanico, costruzione difettosa, errore di progettazione, vizio di prodotto; - lavori di costruzione, modifica, trasformazione e collaudo di fabbricati, montaggi, smontaggi, collaudo, manutenzione e revisione di macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro, indennizzabile a termini della polizza, che abbia colpito le cose assicurate; - assestamento, restringimento, cedimento o espansione di strutture portanti, fondamenta, pareti, pavimenti di fabbricati e/o impianti e/o macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro, indennizzabile a termini della polizza, che abbia colpito le cose assicurate; - eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle cose assicurate; - eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle cose assicurate; - mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro, indennizzabile a termini della polizza, che abbia colpito le cose assicurate; ✗ merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluidofrigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione; ✗ terreni, boschi, alberi, vegetazione, coltivazioni ed animali in genere ✗ aeromobili, velivoli spaziali, natanti, veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti all' art. 354 del D. lsg 209/2005, mezzi di trasporto a fune, baracche in legno e/o plastica, capannoni presso statici e simili e loro contenuto, impianti per la produzione di energia elettrica di potenza superiore a 10 kW (inclusi impianti fotovoltaici); ✗ mezzi di trasporto su rotaie al di fuori dell'ambito aziendale; ✗ lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento, riempimento, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pontili, moli e piattaforme in genere; ✗ quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi, qualora gli enti precedentemente descritti abbiano valore unitario maggiore di € 10.000.- . L'Impresa in ogni caso indennizzerà relativamente agli enti descritti nel presente comma un massimo complessivo di € 50.000.- fermi gli eventuali sotto-limiti previsti. Si intendono in ogni caso escluse cose aventi valore artistico od affettivo; ✗ tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti; ✗ cose in leasing se ed in quanto già assicurate da altre polizze; ✗ sistemi operativi, programmi e software in genere; ✗ beni di proprietà di terzi in genere (es. Clienti), a meno che non sia previsto un limite di indennizzo dedicato ✗ tutti i danni, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici, causati o risultanti da: - virus informatici di qualsiasi tipo; - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
--	--

	- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza In relazione alla copertura Danni Indiretti sono esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: ✗ scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità; ✗ difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o ad altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA
- ! È prevista l'applicazione di franchigie specifiche per sinistro. Tali franchigie, salvo quanto espressamente indicato nella proposta formulata dall'Impresa, sono le seguenti:
 - Sezione Danni Diretti/franchigia frontale per ogni evento tranne quanto sotto elencato: indicata nella proposta formulata dall'Impresa
 - gelo: franchigia frontale + € 1.000
 - furto, rapina, estorsione: franchigia frontale + € 1.000
 - portavalori: 10% del danno con il massimo della franchigia frontale
 - fenomeno elettrico: franchigia frontale + € 500
 - atti dolosi: 10% del danno con il minimo di € 5.000
 - terrorismo: 10% del danno con il minimo di € 1.000
 - grandine su fragili: 10% del danno con il minimo di € 1.000
 - sovraccarico neve: 10% del danno con il minimo di € 5.000
 - occlusioni: franchigia frontale + € 500
 - acqua condotta: franchigia frontale + € 500
 - inondazioni, alluvioni, allagamenti: 10% del danno con il minimo di € 5.000
 - merci in refrigerazione: franchigia frontale + € 500
 - eventi atmosferici: 10% del danno con il minimo di € 2.500 ma elevata al 20% del danno con il minimo di € 5.000 per hotel i cui beni assicurati, siano anche solo in parte a meno di 50mt dal mare
 - Sezione Danni Indiretti/franchigia per ogni evento: profitto lordo relativo a 5 giorni lavorativi



Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: - Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quanto indicato nel Dip Danni. - L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia
	Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.
	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Dichiarazione inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Obblighi dell'Impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, l'Impresa provvede al pagamento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione



Quando e come devo pagare?

Premio	- Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo calcolato sulla base dell'elemento variabile indicato in polizza (retribuzioni e profitto lordo), ed è soggetto a conguaglio (escluse le tasse governative) alla fine di ogni periodo assicurativo con le somme che effettivamente risulteranno, sia in aumento che in diminuzione durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo dell'80% comunque dovuto anche in caso di differenza passiva. Si procederà pertanto alla regolazione del premio dovuto applicando alle somme denunciate il rispettivo tasso di premio previsto in polizza - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge - In caso di diminuzione di valori assicurati, la riduzione del premio decorrerà dal giorno dell'avvenuta comunicazione e l'Impresa rimborserà la corrispondente eventuale quota di premio netto anticipato e non consumato
Rimborso	- La polizza non prevede casi di rimborso del premio, oltre quanto sopra indicato in caso di regolazione del premio o diminuzione dei valori assicurati e riduzione del premio



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	- In merito alla durata dell'assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale
Sospensione	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	La polizza non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un certo termine dalla stipula. La polizza prevede comunque il diritto di recesso in caso di sinistro, come indicato nel DIP Danni.
Risoluzione	La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone giuridiche proprietarie di hotel.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 17%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a

	sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en.
--	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Chubb Easy Solutions
HotelPLUS
Polizza All Risks – LOP

Condizioni di Assicurazione

CHUBB®

RIEPILOGO DELLA COPERTURA

Con la presente Polizza la Chubb European Group SE ha realizzato il programma Assicurativo “HotelPLUS” che garantisce l'esercizio alberghiero e l'albergatore contro i danni relativi alle molteplici situazioni di rischio di cui alle Sezioni sottoindicate:

SEZIONE I: Incendio Danni Diretti causati alle cose Assicurate da un qualsiasi evento accidentale qualunque ne sia la causa non espressamente esclusa.

SEZIONE II: Incendio Danni Indiretti derivanti da interruzione od intralcio causati all'attività svolta dall'Assicurato conseguentemente ad un Sinistro indennizzabile ai sensi della SEZIONE I.

LIMITI DI INDENNIZZO – CUMULATIVI PER LA SEZIONE DANNI DIRETTI E LA SEZIONE DANNI INDIRETTI

Agli effetti delle seguenti garanzie, la Società non indennizzerà cumulativamente per i danni di Sezione I Danni Materiali e Diretti e di Sezione II Danni da Interruzione di Esercizio:

a) EVENTI ATMOSFERICI	
- Limite di indennizzo per Sinistro	80% della somma assicurata per ubicazione
b) ATTI DOLOSI	
- Limite di indennizzo per Sinistro:	80% della somma assicurata per ubicazione
c) TERRORISMO	
- Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa:	50% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di € 30.000.000,00
d) GRANDINE SU FRAGILI	
- Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa:	1% della somma assicurata alla partita Fabbricato, con il minimo di € 10.000,00 e il massimo di € 100.000,00
e) SOVRACCARICO NEVE	
- Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa:	70% della somma assicurata per ubicazione
f) ACQUA CONDOTTA	
- Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa:	2% della somma assicurata alla partita Fabbricato, con il minimo di € 30.000,00 e il massimo di € 300.000,00
g) OCCLUSIONE	
- Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa:	0,5% della somma assicurata alla partita Fabbricato, con il minimo di € 5.000,00 e il massimo di € 75.000,00
h) RICERCA DEL GUASTO	
- Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa:	0,5% della somma assicurata alla partita Fabbricato, con il minimo di € 5.000,00 e il massimo di € 75.000,00
i) COLAGGIO ACQUA DA IMPIANTI DI ESTINZIONE (SPRINKLER LEAKAGE)	
- Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa:	1% della somma assicurata alla partita Fabbricato, con il minimo di € 10.000,00 e il massimo di € 100.000,00
j) FENOMENO ELETTRICO	
- Limite di indennizzo per Sinistro:	Vedere partita di polizza

k) TERREMOTO

- Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa: 50% della somma assicurata per gli hotel ubicati nelle zone da 1 a 6, ridotto al 30% per le zone da 7 a 9
- Franchigia zona da 1 a 3 1% della somma assicurata per singola ubicazione con il minimo di € 25.000,00 per ogni sinistro
- Franchigia zona da 4 a 6: 2% della somma assicurata per singola ubicazione con il minimo di € 50.000,00 per ogni sinistro
- Franchigia zona da 7 a 9: 5% della somma assicurata per singola ubicazione con il minimo di € 100.000,00 per ogni sinistro

l) INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

- Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa: 50% della somma assicurata per ubicazione

m) ONORARI PERITI, ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI, AUDITORS E SOCIETA' DI REVISIONE

- Limite del 2% (due per cento) dell'indennizzo per Sinistro con il massimo di: € 25.000,00

n) CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE

- Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa: 10% della somma assicurata alla partita Fabbricato, con il massimo di € 500.000,00

o) GUASTI ACCIDENTALI AD APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

- Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa: 1% della somma assicurata alla partita Fabbricato, con il minimo di € 15.000,00 e il massimo di € 150.000,00

p) GELO

- Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa: 1% della somma assicurata alla partita Fabbricato, con il minimo di € 10.000,00 e il massimo di € 100.000,00

q) ENTI ALL'APERTO (per carico/scarico)

- Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa: € 10.000,00

r) CEDIMENTO, FRANAMENTO, SMOTTAMENTO DEL TERRENO

- Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa: 1% della somma assicurata alla partita Fabbricato, con il minimo di € 10.000,00 e il massimo di € 100.000,00

s) MOVIMENTAZIONE INTERNA

- Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa: € 10.000,00

t) TRASPORTI (INLAND TRANSIT)

- Limite di indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità Assicurativa: € 10.000,00

LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE – SEZIONE DANNI DIRETTI

Agli effetti della *Sezione Danni Diretti*, relativamente alle sotto indicate garanzie, si intendono fissati i seguenti limiti di indennizzo, scoperti e franchigie:

- | | |
|--|--|
| a) PER OGNI EVENTO, salvo ove espressamente diversamente indicato (Franchigia Frontale) | |
| - Franchigia Frontale: | Come indicato in Scheda di Polizza |
| b) EVENTI ATMOSFERICI | |
| - Scoperto: | 10% del danno determinato a termini di polizza con il minimo di € 2.500,00 per ogni sinistro |
| - Scoperto per hotel i cui beni assicurati, anche solo in parte, siano a meno di 50 metri dal mare | 20% del danno determinato a termini di polizza con il minimo di € 5.000,00 per ogni sinistro |
| c) ATTI DOLOSI | |
| - Scoperto: | 10% del danno determinato a termini di polizza con il minimo di € 5.000,00 per ogni sinistro |
| d) TERRORISMO | |
| - Scoperto: | 10% del danno determinato a termini di polizza con il minimo di € 1.000,00 per ogni sinistro |
| e) GRANDINE SU FRAGILI | |
| - Scoperto: | 10% del danno determinato a termini di Polizza con il minimo di € 1.000,00 per ogni Sinistro |
| f) SOVRACCARICO NEVE | |
| - Scoperto: | 10% del danno determinato a termini di Polizza con il minimo di € 5.000,00 per ogni Sinistro |
| g) OCCLUSIONI | |
| - Franchigia: | “Franchigia Frontale” + € 500,00 |
| h) ACQUA CONDOTTA | |
| - Franchigia: | “Franchigia Frontale” + € 500,00 |
| i) RICERCA DEL GUASTO | |
| - Franchigia: | “Franchigia Frontale” |
| j) INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI | |
| - Scoperto: | 10% del danno determinato a termini di polizza con il minimo di € 5.000,00 per ogni sinistro |
| k) MERCI IN REFRIGERAZIONE | |
| - Limite di indennizzo per uno o più sinistri che avvengono nella stessa annualità assicurativa: | Vedere partita di polizza |
| - Franchigia: | “Franchigia Frontale” + € 500,00 |

l) AMMORTAMENTO TITOLI

- Limite di indennizzo per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa: € 5.000,00

m) RICOSTRUZIONE E RIFACIMENTO ARCHIVI, DOCUMENTI E DISEGNI

- Limite di indennizzo per sinistro: € 10.000,00
- Limite di indennizzo per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa: € 30.000,00

n) ROTTURA ACCIDENTALE DI CRISTALLI, VETRI, INSEGNE, SPECCHI E LAMPADARI

- Limite di indennizzo per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa: € 10.000,00
- Franchigia: "Franchigia Frontale"

o) ONERI DI RICOSTRUZIONE

- Limite di indennizzo per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa: € 50.000,00

p) RICORSO TERZI

- Limite di indennizzo per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa: Vedere partita di polizza

q) DECENTRAMENTO ENTI

- Limite di indennizzo per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa: 5% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 100.000,00

r) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

- Limite di indennizzo per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa: € 200.000,00 in aumento al limite previsto all'art. 5) comma b) di polizza

s) VALORI

- Limite di indennizzo per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa: 0,5% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 25.000,00

t) COSE CONSEGNATI DI TERZI (ESCLUSI CLIENTI)

- Limite di indennizzo per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa: € 5.000,00

u) PALLONI PRESSOSTATICI E TENDOSTRUTTURE

- Limite di indennizzo per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa: € 5.000,00

v) RICOLLOCAMENTO MOBILI

- Limite di indennizzo per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa: € 10.000,00

w) GELO

- Franchigia: "Franchigia Frontale" + € 1.000,00

x) FENOMENO ELETTRICO

- Franchigia: "Franchigia Frontale" + € 500,00

y) FURTO E/O RAPINA E/O ESTORSIONE

- Limite di indennizzo per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa: Vedere partita di polizza

con i seguenti sottolimiti:

- Furto e/o Rapina e/o Estorsione di valori dell'albergatore: 50% della somma assicurata alla partita Furto con il massimo di € 10.000,00
- Guasti ed atti vandalici causati alle cose assicurate e/o alle parti di fabbricato nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo: 20% della somma assicurata alla partita Furto con il massimo di € 5.000,00
- Furto e/o rapina a portavalori 10% della somma assicurata alla partita Furto con il massimo di € 2.500,00
- Franchigia: "Franchigia Frontale" + € 1.000,00
- Scoperto per garanzia portavalori: 10% del danno determinato a termini di Polizza con il minimo della "Franchigia Frontale" per ogni Sinistro

**LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE – SEZIONE DANNI
INDIRETTI**

Agli effetti della *Sezione Danni da Interruzione di Esercizio*, relativamente alle sotto indicate garanzie, si intendono fissati i seguenti limiti di indennizzo, scoperti e franchigie:

GARANZIA	EURO
a) PER OGNI EVENTO salvo ove espressamente diversamente indicato	
- Franchigia:	Il Profitto Lordo relativo a 5 giorni lavorativi
b) INTERRUZIONE DA PARTE DELLE AUTORITA' CIVILI	
- Limite di indennizzo per Sinistro:	10 giorni con il massimo di € 50.000,00
c) INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO	
- Limite di indennizzo per Sinistro:	15 giorni con il massimo di € 50.000,00
d) RISERVE DI MAGAZZINO	
- Limite di indennizzo per Sinistro:	€ 10.000,00

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- **Contraente** Il soggetto che stipula l'Assicurazione;
- **Assicurato** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
- **Intermediario** Il Broker o l'Agente, come definiti rispettivamente dalla Legge D. Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni) e Reg. Isvap n. 5 del 16/10/2006, al quale è affidata la gestione amministrativa della Polizza;
- **Società** Chubb European Group SE;
- **Assicurazione** Il contratto di Assicurazione;
- **Franchigia** L'importo fisso che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
- **Indennizzo** La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
- **Polizza** Il documento che prova l'Assicurazione;
- **Limite di indennizzo** L'importo massimo che la Società è tenuta ad indennizzare per ciascun sinistro o per uno o più sinistri che avvengano nello stesso periodo di assicurazione ;
- **Premio** La somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **Rischio** La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- **Scoperto** L'importo percentuale del danno che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
- **Sinistro** Il verificarsi del fatto dannoso e per il quale è prestata la garanzia assicurativa

Definizioni specifiche per la sezione Danni Diretti

- **Esplosivi**

Sostanze e prodotti che anche in piccola quantità:
a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
- **Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Fabbricato**

I locali costituenti l'intero fabbricato o una sua porzione o un complesso di fabbricati relativi all'Esercizio alberghiero ivi comprese - se trattasi di condominio - le rispettive quote di fabbricato costituenti proprietà comune e le pertinenze anche se separate, esclusa l'area e compresi a titolo esemplificativo e non restrittivo:

 - fissi ed infissi - impianti idrici ed igienici - impianti elettrici fissi - impianti fissi di riscaldamento e condizionamento d'aria - ascensori e montacarichi - scale mobili - altri impianti ed installazione al servizio del fabbricato e considerati immobili per natura o per destinazione incluse tendostrutture, impianto fotovoltaico, pannelli solari termici per la produzione di acqua calda, antenne e relative strutture, serbatoi metallici e tubazioni.
 - Cantine - boxes - autorimesse - parcheggi - altre eventuali dipendenze il tutto anche in corpi separati.
 - Piscine - campi ed attrezzature fisse sportive e da gioco - muri di cinta - recinzioni fisse - cancellate.
 - Affreschi, statue e mosaici facenti parte del fabbricato, non aventi valore artistico - tinteggiature - tappezzerie.
 - Lastre fisse di vetro, mezzo cristallo e cristallo.
 - Boiserie, tendaggi; purché all'interno dei locali
- **Contenuto**

Mobiliario, arredamento, macchinario, ed attrezzature incluso quanto di pertinenza dell'abitazione del Direttore e/o Conduttore e/o suoi familiari - se annessa alla struttura alberghiera e se il relativo fabbricato è Assicurato dalla presente Polizza - merci e scorte in genere quali materie prime, materiali prodotti e quanto altro serve alla conduzione dell'albergo compresi a titolo esemplificativo e non restrittivo:

 - impianti non previsti alla voce fabbricati compresi quelli di segnalazione e comunicazione d'allarme in genere, telecomando;
 - impianti e/o apparecchiature elettroniche, elaboratori elettronici, schede, dischi magnetici, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, macchine per ufficio, cancelleria, stampati, archivi, documenti, disegni, registri, microfilms;
 - casseforti, armadi corazzati e/o di sicurezza;
 - Valori (fino a € 5.000,00)
 - effetti personali dell'Assicurato / Contraente, dei suoi familiari e dei dipendenti (per quest'ultimi esclusi i Valori), tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte, collezioni e raccolte in genere, oggetti e servizi d'argenteria;
 - attrezzature ed arredamento per l'intrattenimento, anche all'aperto;
 - combustibili in genere ad uso riscaldamento contenuti in appositi serbatoi,

-alberi costituenti il giardino e/o il parco di pertinenza dell'Esercizio alberghiero,

-cose consegnate di Terzi (esclusi i Clienti),

- **Valori** Oggetti preziosi , gioielli, denaro, carte valori e titoli di credito
- **Incendio** Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
- **Primo rischio assoluto** Forma di copertura che non prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile;
- **Scoppio** Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;
- **Albergatore** Il soggetto che esercita l'attività alberghiera;
- **Attività alberghiera** La gestione nel suo complesso atta al funzionamento dell'albergo aperto al pubblico ivi compresi se annessa all'attività stessa - a titolo esemplificativo e non restrittivo - sale convegni, bar, ristorante, piscine, parchi, giardini, parcheggi, stabilimenti balneari, termali e simili, negozi e servizi ausiliari di lavanderia, parrucchiere ed affini;
- **Cliente** Persona fisica che alloggia presso l'esercizio alberghiero, le cui generalità risultano dai registri tenuti in base alle vigenti normative relativamente al periodo del soggiorno (dal momento della registrazione al momento della partenza);
- **Tetto** Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti, catene);
- **Solai** Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani dei fabbricati, escluse pavimentazioni e soffittature;
- **Cose consegnate di terzi (esclusi i Clienti)** Cose in genere (esclusi Valori) portate da terzi che non siano clienti dell'albergo e consegnate in custodia all'albergatore.
- **Terrorismo** Fatto di terrorismo significa un atto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo; fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi, ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa. Nel caso che tale evento non sia garantito in Polizza e la Società affermi che in virtù della presente definizione un'eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato. Si conviene che per sinistro si intende il complesso dei danni indennizzabili cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili a una stessa causa

- **Incombustibilità**

prima, durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di polizza.

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;

Definizioni specifiche per la sezione Danni Indiretti

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui di seguito precisato, con avvertenza che tutti gli importi considerati sono al netto dell'I.V.A.

VOLUME DI AFFARI	Quanto pagato o pagabile all'Assicurato per merci vendute e consegnate e per servizi resi durante l'attività dichiarata nel luogo sopra specificato nel quale l'attività stessa si svolge.
PROFITTO LORDO	La differenza fra l'ammontare del volume di affari addizionato alle rimanenze finali e l'ammontare delle rimanenze iniziali addizionato agli acquisti di merci (al netto degli sconti ottenuti) ed agli altri costi di esercizio non Assicurati in appresso indicati. Le rimanenze iniziali e quelle finali devono essere determinate secondo i normali metodi contabili dell'Assicurato.
PERIODO DI INDENNIZZO	Il periodo che ha inizio al momento del Sinistro, avente come limite la durata sopra specificata, durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del Sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.
RAPPORTO DI PROFITTO LORDO	Il rapporto tra il profitto lordo ed il volume di affari ricavati durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del Sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'art. relativo.
VOLUME DI AFFARI ANNUO	Il volume di affari durante dodici mesi immediatamente precedenti la data del Sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'art. relativo.
VOLUME DI AFFARI DI RIFERIMENTO	Il volume di affari durante il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del Sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'art. relativo, ed opportunamente aumentato quando il periodo di indennizzo ecceda i dodici mesi.
RETRIBUZIONI	Gli emolumenti lordi di tutti i dipendenti ed i relativi contributi a carico dell'Assicurato nonché gli accantonamenti per indennità di anzianità e previdenza.
RAPPORTO DELLE RETRIBUZIONI	Il rapporto tra le retribuzioni ed il volume di affari durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del Sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'art. relativo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano l'Assicurazione Generale comuni a tutte le Sezioni

I. TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza, non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

II. ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose Assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

III. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.; darne avviso alla Società oppure all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 C.C.;
- in caso d'incendio od atto doloso fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a specifica autorizzazione allo smaltimento fornita dalla Società o dal Perito da essa incaricato senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predispone un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose Assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- fornire a sue spese alla Società entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per Danni Indiretti.

IV. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

V. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- Direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; Oppure, a richiesta di una delle Parti;
- Fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del Terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

VI. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più Assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

VII. LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella Assicurata.

VIII. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al Sinistro, la Società provvede al pagamento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 c.c.

IX. IX. MANDATO DEI PERITI E/O DEGLI INCARICATI DELLA SOCIETA'

I Periti e/o gli incaricati della Società devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui agli articoli III (Obblighi in caso di Sinistro) e 3 (Assicurazione Parziale e Regolazione Premio) – qualora risulti attivata la Sezione Danni Indiretti;
- d. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose Assicurate avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 6 (VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO) delle *Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione Danni Diretti*;
- e. procedere alla stima del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. V (PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO) lettera b) delle *Condizioni Generali di Assicurazione*, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Rimane in ogni caso impregiudicata qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali verranno comunque impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

X. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

XI. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 C.C.

XII. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

XIII. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art.1898 C.C.

XIV. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

XV. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo non corso.

XVI. PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30gg prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

XVII. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

XVIII. FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della Parte attrice, può essere quello dell'Autorità Giudiziaria competente per il luogo dove ha sede la Direzione della Società, o il Broker/Agenzia, cui è assegnata la Polizza o dove il Contraente ha la sua residenza.

XIX. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

XX. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO PRIMA DELLA CHIUSA ISTRUTTORIA

A parziale deroga dell'art. VIII) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO delle *Condizioni Generali di Assicurazione* il Contraente può richiedere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza del "Certificato di chiusura di istruttoria" a condizione che presenti fideiussione bancaria a prima richiesta scritta e senza opporre eccezioni:

- per un importo pari all'indennizzo, maggiorato dell'interesse (prime rate) annuale;
- per tutta la durata necessaria all'ottenimento del "Certificato";

– da Istituto accettato dalla Società.

Qualora dal Certificato o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia, l'importo anticipato dalla Società dovrà essere restituito maggiorato degli interessi (prime rate) maturati alla data dell'avvenuta restituzione.

XXI. DIMINUZIONE DI VALORI

Fermo quant'altro disposto dall'art. XIV) (DIMINUZIONE DEL RISCHIO) delle *Condizioni Generali di Assicurazione*, si conviene che in caso di diminuzione di valori Assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti dal detto articolo, decorrerà dal giorno dell'avvenuta comunicazione e la Società rimborserà la corrispondente eventuale quota di premio netto anticipato e non consumato.

XXII. CLAUSOLA DI BROKERAGGIO

Il Contraente/Assicurato dichiara, e la Società ne prende atto, di aver affidato la gestione della presente Polizza alla Spett. ; di conseguenza tutti i rapporti e le comunicazioni inerenti alla presente Assicurazione saranno effettuati tempestivamente, in forma scritta, per conto del Contraente/Assicurato dalla Spett. ; parimenti ogni comunicazione, in forma scritta, fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente/Assicurato.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte alla Società dal broker e quelle fatte dal Contraente/Assicurato, prevarranno queste ultime.

Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta alla Polizza, che ciascuna delle Parti contraenti è tenuta ad inviare direttamente all'altra Parte nei termini e con le modalità previste dalla presente Assicurazione, nonché la denuncia di Sinistro che dovrà essere inviata, contestualmente al Broker e alla Società, sempre nei termini e con le modalità previste dalla presente Assicurazione.

XXIII. SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

La Società, in qualità di Assicuratore e/o riAssicuratore, non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente Polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali e economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, o degli Stati Uniti d'America.

XXIV. AMBITO TERRITORIALE

L'Assicurazione è operante esclusivamente per i danni occorsi nel territorio della Repubblica Italiana.

Condizioni Generali di assicurazione sezione Danni Diretti

ART. 1 RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente Polizza, nei limiti del capitale Assicurato per ciascuna partita ed in corrispettivo del premio convenuto, ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose Assicurate di proprietà dell'Assicurato od in sua locazione, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato, ed a condizione che gli enti Assicurati si trovino esclusivamente nelle località indicate in Polizza.

ART. 2 ESCLUSIONI

La Società non è obbligata in alcun caso a risarcire i danni:

- verificatisi in occasione di:
 - a. atti di guerra, (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, qualsiasi provvedimento di governo od Autorità anche locale di diritto o di fatto, compreso il fermo dell'attività da esse disposto, ammutinamento, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione.
 - b. esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - c. mareggiate, penetrazione di acqua marina, franamento, smottamento e cedimento del terreno, frane, valanghe e slavine, bradisismo, eruzioni vulcaniche, maremoto;

salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- causati da o dovuti a:
 - d. dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori;
 - e. siccità, umidità atmosferica e non, variazioni di temperatura, corrosione, ruggine, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento d'aria causato da un evento non escluso dalla Polizza, deterioramento, ossidazione, evaporazione, termiti, insetti, vermi, roditori, animali in genere, di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni Assicurati;
 - f. infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari, furto e rapina, estorsione, frode, malversazione, scippo e loro tentativi;
 - g. perdite di mercato, danni indiretti, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose Assicurate, salvo quanto Assicurato alla sezione II danni da interruzione d'esercizio;
 - h. trasporto e/o trasferimento delle cose Assicurate al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza;
 - i. contaminazione (ad eccezione dei danni provocati da evento non altrimenti escluso, quando quest'ultimo abbia colpito e danneggiato le cose assicurate, e delle risultanti spese di decontaminazione); inquinamento in genere sia graduale che accidentale; disquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; fermentazione; putrefazione e muffa;
 - j. messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, riparazione, ricostruzione o demolizione di cose non danneggiate;
 - k. guasti meccanici ed elettrici in genere, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente Assicurato, causati dal suo naturale uso o funzionamento, smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati, cestinatura per svista;
 - l. vizio intrinseco, difetto meccanico, costruzione difettosa, errore di progettazione, vizio di prodotto;
 - m. lavori di costruzione, modifica, trasformazione e collaudo di fabbricati, montaggi, smontaggi, collaudo, manutenzione e revisione di macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che abbia colpito le cose Assicurate;

- n. assestamento, restringimento, cedimento o espansione di strutture portanti, fondamenta, pareti, pavimenti di fabbricati e/o impianti e/o macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che abbia colpito le cose Assicurate;
- o. eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle cose Assicurate;
- p. eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle cose Assicurate;
- q. mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che abbia colpito le cose Assicurate.

Nel caso poi ne derivi altro danno risarcibile ai sensi della presente Polizza, la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

ART. 3 COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE

- a merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluidofrigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- b terreni, boschi, alberi, vegetazione, coltivazioni ed animali in genere
- c aeromobili, velivoli spaziali, natanti, veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti all' art. 354 del D. lsg 209/2005, mezzi di trasporto a fune, baracche in legno e/o plastica, capannoni presso statici e simili e loro contenuto, impianti per la produzione di energia elettrica di potenza superiore a 10 kW (inclusi impianti fotovoltaici);
- d. mezzi di trasporto su rotaie al di fuori dell'ambito aziendale;
- e lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento, riempimento, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pontili, moli e piattaforme in genere;
- f quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi, qualora gli enti precedentemente descritti abbiano valore unitario maggiore di € 10.000.- . La Società in ogni caso indennizzerà relativamente agli enti descritti nel presente comma un massimo complessivo di € 50.000.- fermi gli eventuali sotto-limiti previsti. Si intendono in ogni caso escluse cose aventi valore artistico od affettivo;
- g. tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;
- h. cose in leasing se ed in quanto già Assicurate da altre Polizze;
- i. sistemi operativi, programmi e software in genere;
- j. beni di proprietà di terzi in genere (es. Clienti), a meno che non sia previsto un limite di indennizzo dedicato

ART. 4 E-RISK

Si precisa che sono esclusi dalla presente copertura tutti i danni, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici, causati o risultanti da:

- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;

anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di Polizza.

ART. 5 DELIMITAZIONI DI GARANZIA

La Società indennizza altresì:

- a. le spese necessarie per la riparazione o la ricostituzione degli archivi, documenti, disegni, mantenuti in forma cartacea e/o informatica, che risultino danneggiati a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza nella

Pag. 18 di 37

forma a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo specificato nei LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE.

L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal Sinistro;

- b. Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico autorizzato i residui del Sinistro, pagabile a termini di Polizza, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile. Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modifiche ed integrazioni - sino alla concorrenza dell'importo di € 50.000,00 (cinquantamila) fermo quanto previsto dall'art. VII (LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO) delle *Condizioni Generali di Assicurazione*, nonché le spese di rimozione e ricollocamento degli oggetti mobili nel caso in cui la loro rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall'Assicurato, rearsi necessarie in seguito ad un Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, sino alla concorrenza di € 50.000,00.- (cinquantamila);

Relativamente a:

- c. Denaro, carte valori e titoli di credito in genere sono Assicurati nella forma a Primo Rischio Assoluto sino alla concorrenza dell'importo specificato alla tabella Limiti di Indennizzo. Qualora prevista in Polizza la garanzia *Furto, Rapina, Estorsione*, per tale garanzia relativamente ai predetti enti opererà il limite eventualmente specificatamente previsto;
- d. I danni causati ai fabbricati da sovraccarico di neve sono risarcibili solamente se le loro caratteristiche costruttive sono conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione. Per le cose in essi contenute la garanzia è operante purché i danni si siano verificati a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti dovuto alla pressione del carico di neve;
- e. I danni materiali diretti occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, la Società non risponde dei danni causati da: interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione o omissione di controlli o manovre, nonché dei danni e guasti, salvo quelli da incendio, verificatisi a seguito di occupazione dei locali qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi.

Ai fini di un eventuale indennizzo dovuto a fatto di terrorismo, si intendono in ogni caso esclusi:

1. la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o atti ad esso relativi;
2. i danni da interruzione d'esercizio risultanti da danni subiti da clienti o fornitori dell'Assicurato;
3. i danni da "impedimento d'accesso" a seguito ordinanza dell'Autorità;
4. i danni, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da interruzione di fornitura di servizi;
5. danni cagionati alle cose di Terzi;
6. danni da contaminazione

anche se una o più delle sopraindicate garanzie sono prestate nelle apposite Sezioni Danni Diretti e Danni Indiretti.

- f. I danni causati da eventi atmosferici, intendendosi per tali i danni materiali e diretti causati alle cose Assicurate da:
1. grandine, vento e quanto da esso trasportato;
 2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra;

Sono esclusi gli enti all'aperto, i fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture, i macchinari e gli impianti all'aperto non fissi per destinazione, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto, salvo non previsto apposito Limite di indennizzo "Eventi atmosferici su Enti all'Aperto";

- g. I danni materiali diretti occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, la Società non risponde dei danni causati da: interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione o omissione di controlli o manovre, nonché dei danni e guasti, salvo quelli da incendio, verificatisi a seguito di occupazione dei locali qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi.

Ai fini di un eventuale indennizzo dovuto a fatto di terrorismo, si intendono in ogni caso esclusi:

7. la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o atti ad esso relativi;
 8. i danni da interruzione d'esercizio risultanti da danni subiti da clienti o fornitori dell'Assicurato;
 9. i danni da "impedimento d'accesso" a seguito ordinanza dell'Autorità;
 10. i danni, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da interruzione di fornitura di servizi;
 11. danni cagionati alle cose di Terzi
- anche se una o più delle sopraindicate garanzie sono prestate nelle apposite Sezioni Danni Diretti e Danni Indiretti).
- h. I danni materiali e diretti subiti dalle cose Assicurate per effetto di inondazioni o alluvioni intendendosi per tali la fuoriuscita di acqua o di materiali da essa trasportati dal normale alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali od artificiali, ed allagamenti in genere, la Società non risponde dei danni:
- a enti mobili all'aperto,
 - alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.
- i. I danni materiali subiti dalle cose Assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in Polizza. La Società risponde dei danni purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedenti al Sinistro.

ART. 6 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della Polizza, l'attribuzione del valore che le cose Assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - FABBRICATI (VALORE A NUOVO):

si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato Assicurato, comprendendo tutti i costi e/o oneri che dovessero gravare al momento della ricostruzione, per disposizioni di Enti e/o Autorità Pubbliche ed escludendo soltanto il valore dell'area

II - CONTENUTO (VALORE A NUOVO):

si stima il costo di rimpiazzo delle cose Assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

L'ammontare del danno si determina:

per **FABBRICATI**:

applicando un deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

per **CONTENUTO**:

applicando un deprezzamento per qualità, tipo, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante alla spesa necessaria per rimpiazzare le parti distrutte e riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Esercizio;

per **FABBRICATI e CONTENUTO**:

determinando successivamente, e sempre in modo separato per ogni partita, il *supplemento di indennizzo* che, aggiunto ai precedenti valori, costituisce l'ammontare del danno calcolato in base al cosiddetto VALORE A NUOVO. Agli effetti dell'art. 7 (ASSICURAZIONE PARZIALE) delle *Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione I Danni Materiali e Diretti*, il *supplemento di indennizzo* per ogni partita, qualora la somma Assicurata risulti:

- a. superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

- b. inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta Assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "Assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c. eguale o inferiore al valore al momento del Sinistro, diventa nullo.

In caso di coesistenza di più Assicurazioni agli effetti della determinazione del *supplemento di indennizzo* si terrà conto della somma complessivamente Assicurata dalle Assicurazioni stesse.

Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo dei beni Assicurati sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale in modo corrispondente alle necessità della Ditta Assicurata a condizione che l'esborso della Società non venga aumentato a seguito di varianti di luogo e/o di modo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data del verbale di accertamento del danno o del verbale definitivo di perizia.

ART. 7 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, e maggiorate del 10%, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente Assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore Assicurato, maggiorato del 10%, e quello risultante al momento del Sinistro.

In caso di Sinistro indennizzabile che abbia colpito una o più partite riguardanti le Sezioni tutte di Polizza soggette al disposto del primo comma del presente Articolo, qualora l'ammontare del danno relativamente a dette partite al lordo di eventuali franchigie e scoperti risulti uguale o inferiore ad € 20.000,00.-, la Società indennizza il danno senza applicazione del primo comma del presente Articolo (applicazione della proporzionale).

Condizioni generali di assicurazione sezione Danni Indiretti

ART. 1 RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga a parziale deroga dell'Art. 2 punto g) delle Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione Danni Diretti, a risarcire i danni indiretti derivanti da interruzione od intralcio causati all'attività dichiarata svolta dall'Assicurato e/o per conto dello stesso, da un Sinistro che abbia colpito i beni Assicurati contro i danni materiali e diretti alla Sezione Danni Diretti della presente Polizza, sempreché tale Sinistro sia indennizzabile a termini delle condizioni della predetta Sezione Danni Diretti, ad eccezione dei danni conseguenti a furto, rapina, estorsione delle cose Assicurate.

ART. 2 ESCLUSIONI

Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- 1) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;
- 2) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o ad altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra.

ART. 3 ASSICURAZIONE PARZIALE E REGOLAZIONE PREMIO

Gli importi indicati in via preventiva alle partt. 1) "Profitto Lordo" e 2) "Retribuzioni" della presente Sezione saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni annualità Assicurativa con le somme che effettivamente risulteranno, sia in aumento che in diminuzione; la Società si impegna a tenere garantito un ulteriore importo pari al 20% delle somme indicate alle predette partite 1) e 2).

In caso di Sinistro, se le somme Assicurate alle predette partite, aumentate del 20%, saranno inferiori all'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo (per la partita 1) o delle retribuzioni (per la partita 2) al volume di affari annuo (proporzionalmente aumentato qualora il massimo periodo di indennizzo superi i dodici mesi) l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione. Il premio pagato all'inizio di ogni annualità Assicurativa è versato solamente come deposito e l'Assicurato si obbliga a comunicare alla Società, entro 60 giorni dopo il termine di ogni annualità Assicurativa, l'ammontare dell'effettivo Profitto Lordo conseguito durante il periodo di Assicurazione nonché l'ammontare delle Retribuzioni effettivamente erogate in tale periodo. Si procederà pertanto alla regolazione del premio dovuto applicando alle somme denunciate il rispettivo tasso di premio previsto in Polizza.

Qualora l'Assicurato non ottemperi l'obbligo di comunicazione, di cui al capoverso che precede, l'impegno della Società di ritenere garantito l'ulteriore 20% decadrà a far data dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno anzidetto.

La differenza di premio dovuto dovrà essere versata alla Società entro 30 giorni dalla presentazione del conto consuntivo, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento a termini dell'art. XI (PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA) delle Condizioni generali di Assicurazione.

Qualora al termine di un'annualità Assicurativa l'ammontare dell'effettivo Profitto Lordo conseguito durante il periodo di Assicurazione nonché l'ammontare delle Retribuzioni effettivamente erogate in tale periodo risultassero inferiori alle somme Assicurate alle partt. 1) e 2), la Società provvederà al conteggio del premio dovuto e rimborserà all'Assicurato la differenza tra tale premio ed il premio versato a deposito escluse le tasse governative).

In ogni caso il premio annuo minimo spettante alla Società non potrà essere inferiore al 80% del premio versato a deposito.

ART. 4 ATTIVITÀ SVOLTA IN ALTRI LUOGHI DOPO IL SINISTRO

Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazione diversa da quelle indicata in Polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del volume di affari durante il periodo di indennizzo.

ART. 5 INDENNIZZO PAGABILE**1) Relativamente alla partita 1) "Profitto Lordo"**

L'Assicurazione è prestata per la perdita di profitto lordo dovuta alla riduzione del volume di affari ed all'aumento dei costi di esercizio e la Società sarà tenuta a pagare:

- a) relativamente alla riduzione del volume di affari, l'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare di cui diminuisce il volume di affari in conseguenza del Sinistro, durante il periodo di indennizzo, rispetto al volume di affari di riferimento;
- b) relativamente all'aumento dei costi di esercizio, le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione del volume di affari che si sarebbe verificata a causa del Sinistro, durante il periodo di indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate, nel limite però dell'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare della riduzione del volume di affari in tal modo evitata, fermo quanto stabilito dall'art. 6 (COSTI FISSI DI ESERCIZIO NON ASSICURATI – Sezione Danni Indiretti) che segue, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese, incluse nel profitto lordo, che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del Sinistro durante il periodo di indennizzo.

2) Relativamente alla partita 2) "Retribuzioni"

(applicabile solo in quanto le retribuzioni siano state escluse dalla partita 1) e Assicurate separatamente con la partita 2)

L'Assicurazione è prestata per la perdita concernente le retribuzioni e la Società sarà tenuta a pagare:

- a) relativamente alla riduzione del volume di affari, l'importo ottenuto applicando il rapporto delle retribuzioni all'ammontare di cui diminuisce il volume di affari in conseguenza del Sinistro, durante il periodo di indennizzo, rispetto al volume di affari di riferimento;
- b) relativamente all'aumento dei costi di esercizio, la parte delle spese supplementari di cui al suddetto punto 1) b) relativa alla partita 1) non indennizzabile in base alla condizione stessa, nel limite però dell'importo addizionale che sarebbe stato pagato a norma del comma a) che precede se tali spese non fossero state sostenute, al netto di qualsiasi risparmio realizzato sulle retribuzioni, in conseguenza del Sinistro, durante il periodo di indennizzo.

ART. 6 COSTI FISSI DI ESERCIZIO NON ASSICURATI

Se uno o più dei costi fissi dell'attività dichiarata non fossero Assicurati con la presente Sezione Danni Indiretti (essendo stati detratti nello stabilire il profitto lordo ai sensi della definizione data) nel calcolo dell'importo indennizzabile a titolo di aumento dei costi di esercizio ogni spesa supplementare sarà ridotta nel rapporto esistente tra il profitto lordo e lo stesso profitto lordo sommato ai costi fissi di esercizio non Assicurati.

ART. 7 DECADENZA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione di cui alla presente Sezione cesserà automaticamente nei casi di cessazione di attività, di fallimento dell'Assicurato o di ammissione dello stesso alla procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di messa in liquidazione.

L'Assicurato non sarà comunque liberato dall'obbligo del pagamento dei premi fino a quando non abbia dato opportuna comunicazione alla Società; è peraltro dovuto per intero il premio del periodo di Assicurazione in corso al momento della comunicazione.

ART. 8 FRANCHIGIA SULLA SEZIONE DI RIFERIMENTO

Se dall'Assicurazione prestata con la Sezione Danni Diretti fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il Sinistro che avesse colpito detta Sezione Danni Diretti risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dal presente contratto che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità, a termini della sezione di riferimento, del danno diretto.

Pag. 23 di 37

ART. 9 AGGIUSTAMENTI

Gli aggiustamenti previsti dalle definizioni sono quelli da apportare per tener conto della tendenza generale dell'attività dichiarata e di ogni altro fattore interno od esterno che influenzi l'attività stessa sia prima che dopo il Sinistro o che l'avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato, in modo che i risultati ottenuti nella determinazione del "rapporto di profitto lordo", del "rapporto delle retribuzioni", del "volume di affari annuo" e del "volume di affari di riferimento" rappresentino, il più fedelmente possibile, quelli che sarebbero stati conseguiti negli stessi intervalli di tempo, di cui alle rispettive definizioni, decorrenti dalla data del Sinistro se questo non fosse avvenuto.

CONDIZIONI ADDIZIONALI VALIDE PER SEZIONE DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI

ART. 1 ANTICIPO INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società :

- è condizionata alla prova inequivocabile - fornita alla Società dall'Assicurato - che lo stesso ha predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del Sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

Nel caso che l'Assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra sarà effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

ART. 2 ONORARI PERITI, ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI, AUDITORS E SOCIETÀ' DI REVISIONE

In caso di Sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione di Polizza, la Società risarcisce le spese e/o gli onorari di competenza dei professionisti sopraccitati, che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Generali di Assicurazione, nonché le spese e/o gli onorari degli Architetti, Ingegneri, Consulenti in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per le reintegrazioni delle perdite in caso di danno a fabbricati, e contenuto incluse le spese sostenute a questo titolo.

Si precisa per la presente estensione non trovano applicazione gli scoperti e/o franchigie di cui allo specifico capitolo di Polizza.

ART. 3 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge,
 - le Società controllanti, controllate e collegate a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime;
 - i soggetti che fruiscono di beni prodotti o servizi resi dall'Assicurato, ivi compresi i Clienti dell'Albergo;
- purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

ART. 4 OPERATIVITA' DELLA GARANZIA DURANTE I PERIODI DI CHIUSURA

Premesso che ogni Esercizio alberghiero deve dichiarare se svolge un'attività stagionale o meno, si precisa che per tutti gli hotel durante i periodi di chiusura (anche temporanei) devono essere garantite le seguenti condizioni:

1. presenza costante di personale all'interno del fabbricato assicurato con costante monitoraggio dello stesso e dei beni assicurati in esso contenuti, oppure

2. presenza di un sistema antintrusione all'interno di tutti i locali dei fabbricati assicurati con invio automatico a società di vigilanza e Autorità in caso di allarme e ronda giornaliera da parte di Società di vigilanza

Durante il periodo di chiusura, in caso di danno, si applicherà un ulteriore scoperto del 10% (in aggiunta a quanto già previsto in polizza) nel caso in cui sia valida la sola condizione 1, oppure del 20% nel caso in cui sia valida la sola condizione 2, oppure del 20% con franchigia minima per ogni garanzia pari ad almeno 20.000 € (laddove inferiore rispetto a quanto indicato in scheda di polizza) qualora al momento del sinistro non sia valida né la condizione 1 né la condizione 2.

Per Esercizio alberghiero stagionale si intende un albergo non aperto tutto l'anno al pubblico.

Condizioni aggiuntive – sezione Danni Diretti

ART. 5 ONERI DI RICOSTRUZIONE

Si dà atto che nella somma Assicurata alla partita "Fabbricati", sono compresi i costi e/o oneri che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

ART. 6 ACQUA CONDOTTA

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato derivanti da acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura o guasto accidentale di tubazioni o condutture (compresi pluviali e grondaie) di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o condizionamento d'aria e anti-incendio, installati nel fabbricato assicurato e comunque posti al servizio del fabbricato stesso, comprese quelle interrato e le tubazioni esterne al pavimento del fabbricato, purché entrambe protette da appositi manufatti.

La Società non indennizza:

- a) i danni causati da umidità, stillicidio, infiltrazioni, traboccamento o rigurgito di fognature, rottura degli impianti automatici di estinzione antincendio;
- b) le spese sostenute per la ricerca del guasto della rottura e per la sua riparazione.

ART. 7 RICERCA DEL GUASTO

La Società in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato, risarcibile in base alla presente Polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

ART. 8 OCCLUSIONE

La Società si obbliga ad indennizzare i danni diretti e materiali causati agli enti assicurati da occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici e di riscaldamento installati nei fabbricati assicurati, compresi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica.

ART. 9 FENOMENO ELETTRICO

La Società risponde dei danni causati alle partite tutte da "fenomeni elettrici" cioè di quei danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi, strumenti, circuiti elettrici od elettronici per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati comunque si manifestassero, escluso quanto Assicurato con eventuali Polizze EDP specifiche.

ART. 10 GUASTI ACCIDENTALI AD APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

A parziale deroga dell'art. 2) lettera k) delle Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione Danni Diretti, la Società si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di Terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate.

Sono esclusi i danni:

1. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose Assicurate;
2. verificatisi in conseguenza di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza;
3. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose Assicurate;
4. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
5. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
6. ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose Assicurate;
7. meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente Assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura
 - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concordo di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli enti Assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.
8. derivanti da errata progettazione.

ART. 11 TRASPORTI (INLAND TRANSIT)

A parziale deroga dell'art. 2 (ESCLUSIONI) punto e) delle *Condizioni Generali di Assicurazione Sezione I Danni Materiali e Diretti* la Società risponde dei danni o perdite materiali e dirette dipendenti da cause esterne che le merci Assicurate di proprietà dell'Assicurato (limitatamente alla biancheria da letto o da tavolo, alle derrate alimentari e scorte in genere e materiali di consumo inerenti l'attività svolta) possono subire durante il trasporto nell'ambito della Repubblica Italiana, , ferme restando le esclusioni di cui all'art. 2 (ESCLUSIONI) delle *Condizioni Generali di Assicurazione Sezione Danni Diretti* laddove operanti, devono altresì intendersi esclusi i danni derivanti da mancata erogazione del freddo a bordo dell'automezzo frigorifero.

Il Contraente viene dispensato dal comunicare le singole spedizioni, ma ha comunque l'obbligo di tenere a disposizione della Società i documenti di spedizione e/o bolle di consegna e/o i documenti equivalenti .

ART. 12 MERCI IN REFRIGERAZIONE

La Società indennizza i danni materiali diretti alle merci in refrigerazione custodite in banchi, armadi e celle frigorifere a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo
2. fuoriuscita del fluido frigorifero
conseguenti:
 - a. agli eventi previsti dalla presente Sezione

- b. all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

ART. 13 COLLASSO STRUTTURALE

La Società risponde dei danni materiali e diretti agli enti Assicurati dovuti a cedimento delle strutture delle costruzioni.

Sono esclusi i danni:

- dovuti a difetto di costruzione e/o errore di progettazione
- ai fabbricati in corso di costruzione o in fase di modifica e/o ristrutturazione per i quali debba rispondere per legge o per contratto l'impresa di costruzione

ART. 14 CEDIMENTO, FRANAMENTO O SMOTTAMENTO DEL TERRENO

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dai beni Assicurati per effetto di cedimento, franamento o smottamento del terreno.

ART. 15 ROTTURA ACCIDENTALE DI CRISTALLI, vetri, insegne, SPECCHI E LAMPADARI

La Società assicura le lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro (escluse quindi le cornici), collocate ed installate nel luogo indicato nella presente Polizza, contro i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, sempreché alla data di entrata in vigore della presente Polizza esse siano integre ed esenti da difetti.

Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a sensi di Polizza.

La Società altresì indennizza i danni materiali diretti cagionati ai beni Assicurati da rottura accidentale di lampadari appesi o fissati ai soffitti o ai muri, a seguito di loro caduta.

L'Assicurazione non copre i danni:

- a) avvenuti in occasione di atti di guerra, anche se civile, invasione, operazioni militari, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, gelo, grandine, emanazione di calore e radiazioni atomiche, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- b) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- c) determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

ART. 16 GRANDINE SU FRAGILI

La Società risponde dei danni causati dalla grandine a :

- Serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- Lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica

Anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

ART. 17 PARIFICAZIONE A DANNI MATERIALI DIRETTI

Sono parificati ai danni materiali e diretti, oltre ai guasti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da Terzi, allo scopo di impedire od arrestare l'incendio od altro danno, non espressamente escluso.

ART. 18 GELO

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazione in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'esercizio alberghiero nel suo complesso per effetto di gelo, limitatamente al periodo di apertura dell'esercizio alberghiero.

ART. 19 COLAGGIO ACQUA DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (SPRINKLER LEAKAGE)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti Assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni. La Società non indennizza:

- a. i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b. i danni causati dal gelo;
- c. le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

ART. 20 RISCHIO LOCATIVO

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le *Condizioni Generali di Assicurazione* e con le norme di liquidazione da essa previste, dei danni diretti e materiali cagionati da evento garantito dalla presente Polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 7 (ASSICURAZIONE PARZIALE) delle *Condizioni Generali di Assicurazione Sezione I Danni Materiali e Diretti* qualora la somma Assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di Polizza.

ART. 21 RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso, con un limite di € 100.000,00.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati Terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato, qualsiasi altro parente e/o affine se con loro conviventi;
- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7127/91, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

ART. 22 INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra le Parti che, in caso di Sinistro, tutto quanto previsto dall'art. 19 (PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO) delle *Condizioni Generali di Assicurazione* sarà applicato, dietro richiesta della Ditta Assicurata, a ciascuna partita di

Polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo "Pagamento dell'indennizzo" per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto a titolo di indennizzo per il Sinistro.

ART. 23 ENTI ALL'APERTO PER CARICO E SCARICO

Si precisa che i macchinari, le attrezzature e le merci si intendono Assicurate anche all'aperto nell'ambito dello stabilimento esclusivamente durante le operazioni di carico e scarico.

Tale estensione non è operante agli effetti delle garanzie "Eventi atmosferici" e "Furto /Rapina/Estorsione " anche se dette garanzie fossero previste in polizza, salvo operante apposito Limite di indennizzo.

ART. 24 SPESE DI AMMORTAMENTO E PERDITA DI VALUTA

Fermo restando che in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere indennizzo superiore ai limiti previsti per "denaro, titoli, valori, ecc." l'Assicurazione relativamente ad effetti, titoli, assegni ecc. è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento ecc. di tali effetti, titoli, assegni ecc. sottratti e/o danneggiati e/o distrutti.

Limitatamente a quegli effetti, titoli, assegni ecc. che, se non sottratti, danneggiati o distrutti, sarebbero stati negoziabili, la garanzia è prestata anche per eventuali mancati interessi da calcolare a decorrere dal giorno in cui sarebbe stata possibile la negoziazione e fino al giorno in cui l'ammortamento è diventato effettivo a tutti gli effetti, ma per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi e al tasso di interesse bancario creditore che sarebbe stato riconosciuto all'Assicurato, calcolato quale media tra i tassi attivi di interesse praticati all'Assicurato, nel periodo considerato, dalle varie aziende di credito di cui l'Assicurato stesso si serve abitualmente.

L'eventuale cessazione della Polizza non interrompe il suddetto periodo di indennizzo per quei Sinistri che siano occorsi prima della cessazione della Polizza medesima.

L'estensione ai "mancati interessi" è prestata mediante un soprapremio già incluso nei tassi esposti.

N.B. Per effetti, titoli, assegni ecc. per i quali non sia ammessa la procedura di ammortamento, il periodo di indennizzo (fermo il limite di 3 mesi) si intende fino al giorno in cui in sostituzione del titolo sottratto, sia possibile l'emissione di altro titolo e/o l'attuazione di altra forma di pagamento.

ART. 25 COMPENSAZIONE FRA PARTITE

L'eccedenza tra somma Assicurata e valori accertati che si riscontrassero al momento del Sinistro su una o più partite viene riportata sull'insieme delle partite che sono invece insufficientemente Assicurate e che pagano un tasso uguale o inferiore e ripartita proporzionalmente alle insufficienze riscontrate.

Questo trasferimento di eccedenza è ammesso solo fra partite che garantiscono enti di uno stesso stabilimento.

ART. 26 ESTENSIONE PIANTE ARBOREE

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 3 Lettera b. – Cose Escluse dall'Assicurazione – si prende atto che la Società indennizzerà i danni materiali diretti subiti dalle piante arboree vive ed attaccate al terreno, direttamente causate da eventi atmosferici.

La società non indennizzerà i danni:

- parziali, quali rottura o perdita di rami;
- a fiori o frutti pendenti o futuri;
- ad alberi che al momento del Sinistro risultassero affetti e/o contagiati da malattie di qualunque genere;
- indiretti, quali temporaneo arresto o ritardo vegetativo e genericamente tutti quelle patologie temporanee e reversibili anche se favoriti e/o verificatisi a seguito degli eventi sopra descritti.

La valutazione del danno subito avverrà sulla base dell'età, della specie e delle condizioni della pianta arborea.

Per la presente estensione di garanzia la Società non risarcirà somma maggiore a € 20.000,00 per Sinistro e anno Assicurativo e € 2.000,00 per singola pianta arborea.

ART. 27 NOLEGGIO BICICLETTE

A parziale deroga dell'art 3 lettera c) la Società indennizza i danni materiali diretti (compreso Furto e/o rapina) subiti dalle biciclette di proprietà dell'Assicurato quando in uso dai Clienti al di fuori della ubicazione assicurata.

La società non indennizzerà i danni da Furto se non a seguito di acquisizione di formale denuncia di Furto sporta dall'Assicurata e/o dal Cliente presso le Pubbliche Autorità.

Per la presente estensione di garanzia la Società non risarcirà somma maggiore a € 200,00 per singola bicicletta ed € 2.500 per anno Assicurativo.

ART. 28 RIMPIAZZO DEL COMBUSTIBILE

La Società indennizzerà le spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

Per la presente estensione di garanzia la Società non risarcirà somma maggiore a € 5.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per anno Assicurativo.

L'indennizzo a termini del presente articolo non potrà essere in alcun modo cumulato a quanto disposto dal precedente art.12 – Danni a serbatoi interrati.

ART. 29 PRECISAZIONE

Si precisa che, qualora assicurati con indicazione di apposita partita/somma assicurata in scheda di polizza o Limite di indennizzo nella Tabella

- a) **gli autoveicoli** devono intendersi garantiti :
 - esclusivamente a condizione che siano posti nelle autorimesse o nei parcheggi di pertinenza dell'esercizio, destinati a ricovero degli autoveicoli stessi, sia entro i locali sia all'aperto entro recinti;
 - contro i danni materiali e diretti di cui alla presente sezione ad eccezione dei danni causati da eventi atmosferici quali a titolo di esempio i danni provocati dal vento, da cose trascinate dal vento, grandine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, smottamenti e cedimenti del terreno, frane;
- b) **i palloni pressostatici e tensostrutture**, devono intendersi garantiti esclusivamente contro i danni materiali e diretti di cui alla presente sezione ad eccezione dei danni causati da eventi atmosferici quali a titolo di esempio i danni provocati dal vento, da cose trascinate dal vento, grandine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, smottamenti e cedimenti del terreno, frane;
- c) relativamente agli autoveicoli e a beni di Terzi in genere, si precisa che se al momento del sinistro le cose assicurate risultassero garantite per gli stessi eventi mediante altra/e polizza/e, la Società indennizzerà solo la parte di danno eventualmente non coperta dalla stessa polizza/e e sino a concorrenza delle somme assicurate con la presente polizza.

Entrambe le polizze non saranno pertanto considerate come soggette a coassicurazione indiretta, e ciò anche in deroga a quanto previsto dall'art.VI (ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI) delle *Condizioni Generali di Assicurazione*, presso diversi Assicuratori, ed all'art. 1910 del Codice Civile. Pertanto in caso di sinistro la Società risponderà, nei termini contrattuali, fino alla concorrenza del limite di indennizzo previsto dalla presente polizza, senza considerare la predetta polizza che copre la prima fascia.

Pertanto la somma assicurata prevista dalla suddetta altra polizza/e sarà considerata come franchigia assoluta della presente polizza.

ART. 30 RISCHIO ASSICURATO – BENI NON DI PROPRIETÀ'

A parziale deroga di quanto indicato all'art.1 Rischio Assicurato si precisa che sono assicurati anche beni non di proprietà dell'Assicurato purché in uso allo stesso, inclusi nel novero delle somme assicurate e limitatamente a:

- a) beni non di proprietà dell'Assicurato ma solo in locazione: in questo caso La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione, i danni materiali e diretti cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dell'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 6.7

(ASSICURAZIONE PARZIALE) delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

- b) beni in leasing: in questo caso la polizza opererà a secondo rischio in DIC/DIL rispetto all'eventuale polizza leasing.

Relativamente alla garanzia Furto e/o Rapina e/o estorsione

ART. 31 FURTO E/O RAPINA E/O ESTORSIONE

A parziale deroga dell'art. 2 ESCLUSIONI, lettera f), delle Condizioni Generali di assicurazione – Sezione 1 Danni Diretti e di quanto previsto all' art. 17 Ricorso terzi, la Società risarcisce i danni da furto, rapina ed estorsione del contenuto di proprietà dell'Assicurato e delle Cose consegnate di Terzi (esclusi i Clienti), in base alle condizioni che seguono:

31.1. Furto delle cose assicurate

Relativamente ai danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate è condizione essenziale che:

- a) gli enti oggetto della garanzia siano riposti in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusura;
- b) che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti gli enti assicurati:
 - I. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
 - II. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - III. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate e/o alle parti di fabbricato nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

Per la presente delimitazione di garanzia la Società si obbliga sino a concorrenza della somma assicurata o limite di risarcimento previsto a questo titolo.

La Garanzia è estesa al furto commesso dai dipendenti dell'albergatore sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

31.2 Rapina anche iniziata dall'esterno / estorsione

L'assicurazione è estesa:

- a) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- b) al caso di cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

Si conferma che, ai fini della presente clausola, le garanzie resteranno comunque operative anche se i beni assicurati si trovassero al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza.

31.3 Portavalori

L'assicurazione vale per i "valori" (di esclusiva proprietà dell'Assicurato) contro:

- a. il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b. il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- c. il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;

d. la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia); commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali dell'Assicurato, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o Clienti o viceversa.

31.4 Autoveicoli – Disciplina operante in presenza di specifica partita/somma assicurata o Limite di indennizzo:

- e. La garanzia è operante ed a condizione che gli autoveicoli siano posti nelle autorimesse o nei parcheggi di pertinenza dell'esercizio, destinati a ricovero degli autoveicoli stessi, sia entro i locali sia all'aperto entro recinti;
- f. la garanzia è operante anche se il furto è commesso con scasso dei soli autoveicoli e non delle eventuali difese esterne del parcheggio o recinto;
- g. sono esclusi dalla garanzia il solo furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o singole parti degli autoveicoli stessi; sono altresì escluse le merci, il bagaglio ed ogni altro indumento ed oggetto.

31.5 Danni connessi

Sono parificati ai danni del furto e/o della rapina i guasti causati alle cose assicurate e/o alle parti di fabbricato e cagionati dalle Forze dell'Ordine in seguito a furto, tentato furto, rapina.

ART. 32 GUASTI ED ATTI VANDALICI CAUSATI ALLE COSE ASSICURATE E/O ALLE PARTI DI FABBRICATO NEL COMMITTERE IL FURTO O NEL TENTATIVO DI COMMITTERLO

L'assicurazione risponde dei guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

L'assicurazione risponde altresì dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da atti vandalici commessi da autori del furto o della rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto senza applicare la regola proporzionale di cui all' Art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Condizioni aggiuntive – sezione Danni Indiretti

ART. 33 ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ALBERGHIERA IN PIU' REPARTI

Se l'attività alberghiera è divisa in settori distinti per i quali sia possibile determinare i rispettivi risultati economici, le disposizioni di cui ai commi a) e b) dell'art. 9.1 (DETERMINAZIONE DEL DANNO) delle Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione Danni Indiretti, si applicheranno separatamente a ogni settore interessato dal sinistro, restando inteso che qualora la somma assicurata sia inferiore alla somma degli importi ottenuti applicando il rapporto di profitto lordo di ogni settore dell'Azienda (interessato o non dal sinistro) al rispettivo volume di affari annuo, l'indennizzo pagabile sarà proporzionalmente ridotto.

ART. 34 RISERVE DI MAGAZZINO

Se al verificarsi di un sinistro, per contenere la riduzione dei ricavi di vendita, l'Assicurato ricorrerà all'utilizzo di scorte a magazzino, la liquidazione del danno sarà effettuata, nei limiti del periodo di indennizzo previsto, prevedendo:

- a. il rimborso dei costi per la ricostituzione del livello delle scorte di magazzino al giorno di sinistro;
- b. l'eventuale perdita del volume di affari causata dalla mancanza e/o riduzione di scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò entro i limiti della perdita evitata con l'iniziale utilizzo delle scorte a magazzino.

ART. 35 INTERRUZIONE DA PARTE DELLE AUTORITA' CIVILI

A parziale deroga dell' Art 7.2 (ESCLUSIONI) delle Condizioni Generali di Assicurazione l'assicurazione comprende altresì la perdita effettiva che derivi direttamente all'Assicurato da un'interruzione dell'attività alberghiera, per un periodo di tempo non superiore a 10 giorni consecutivi, quando come conseguenza diretta di danneggiamento o distruzione delle cose assicurate o di beni adiacenti all'attività alberghiera dell'Assicurato causati da un evento compreso tra i rischi assicurati con la Sezione di riferimento, l'accesso all'attività alberghiera dell'Assicurato sia precluso per ordine della Pubblica Autorità e ciò sempreché le garanzie prestate con la succitata Sezione siano operanti al momento del sinistro.

ART. 36 INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO

Se qualunque impianto di produzione o distribuzione di pubblico servizio (energia – acqua – gas) utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento della propria attività e situato entro 5 km dal luogo indicato nella polizza, per un periodo di tempo non superiore a 15 giorni consecutivi, sia colpito da un evento indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, che causi interruzione o riduzione della fornitura stessa, il relativo danno viene convenzionalmente considerato come danno alle cose assicurate e le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per interruzione o intralcio della propria attività, saranno indennizzate in base alle condizioni tutte previste dalla presente Sezione.

ART. 37 DANNI A BENI NON DIRETTAMENTE ASSICURATI CON LA SEZIONE DI RIFERIMENTO

A termini della presente Sezione Danni Indiretti si intendono indennizzabili le perdite derivanti all'Assicurato dall'interruzione dell'attività dichiarata causata da un evento contro cui è prestata l'assicurazione con la Sezione di riferimento che abbia colpito enti nell'ubicazione assicurata e goduti in locazione od usati dall'Assicurato, anche se tali enti sono assicurati con la Sezione di riferimento con garanzia di responsabilità (Rischio Locativo) o assicurati con polizza leasing.

Agli effetti dell'art.1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle *Condizioni Generali di Assicurazione*:

- Art. III OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO;
- Art. IV ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO; perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa di danno e di altri comportamenti fraudolenti;
- Art. V PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO;
- Art. VI ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI; obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun Assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri Assicuratori.
- Art. VIII PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO: sospensione in caso di opposizione.
- Art. XV RECESSO IN CASO DI SINISTRO;
- Art. XVI PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE; tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta un mese prima della scadenza;
- Art. 11 DECADENZA DELLA GARANZIA - Sezione Danni Indiretti.

NORME DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- ☐ fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- ☐ darne urgente avviso all'Intermediario ed alla Chubb European Group SE;
- ☐ in caso di incendio o di atto doloso, denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- ☐ conservare le tracce ed i residui del Sinistro;
- ☐ predisporre un elenco dettagliato dei danni.

Per consentirci di abbreviare i tempi di intervento, sull'avviso di danno è opportuno precisare:

Data di accadimento del Sinistro:	Causa presunta del Sinistro:	
	☐ Incendio ☐ Esplosione ☐ Fenomeno Elettrico ☐ Inondazioni, allagamenti ☐ Danni a proprietà di Terzi ☐ Altro (precisare):	☐ Fulmine ☐ Scoppio ☐ Eventi atmosferici ☐ Acqua condotta ☐ Furto/Rapina
Data di constatazione del Sinistro:		
Entità approssimativa del danno (indicare la valuta):		
Persona da contattare per ulteriori informazioni, inclusi nr. telefono e/o fax:		

Documentazione sempre necessaria per la liquidazione del Sinistro:

- ☐ Denuncia alle Autorità (in caso di incendio o atto doloso);
- ☐ Descrizione dettagliata delle modalità e delle cause dell'evento;
- ☐ Fatture di acquisto dei beni danneggiati o sottratti;
- ☐ Preventivi/fatture di riparazione o di sostituzione dei beni danneggiati o sottratti;
- ☐ Dichiarazione di esistenza o meno di altre coperture Assicurative a protezione dei beni colpiti dal Sinistro.

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali da Lei forniti o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro. I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo Suo consenso, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti al Suo stato di salute (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni Sua specifica richiesta. Inoltre nel caso Le venga richiesto il suo specifico consenso espresso, i dati potranno essere utilizzati per contattarla con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviarle offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento Lei potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il Suo consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

Lei ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitemi all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.

GLOSSARIO

Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, nonché il titolare del diritto all'indennizzo prestato dall'assicuratore.

Assicuratore/Impresa/Compagnia: Chubb European Group SE.

Assicurazione: il contratto con cui un soggetto trasferisce ad un altro soggetto un rischio al quale è esposto.

Carenza: il periodo che può intercorrere tra il momento della stipula di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia prestata dall'assicuratore diviene efficace.

Certificato di assicurazione: il documento, che può essere rilasciato dall'assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.

Condizioni di assicurazione: le condizioni contrattuali standard previste da un contratto di assicurazione. Tali condizioni possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio.

Danno: il pregiudizio subito dall'assicurato a seguito di un sinistro.

Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento di una somma da parte dell'assicuratore per ogni giorno d'incapacità temporanea oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura, conseguentemente a infortunio o malattia.

Disdetta: la comunicazione che il contraente o l'assicuratore invia all'altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di terminare il contratto.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l'assicuratore non riconosce l'indennizzo.

Indennizzo/Indennità/Risarcimento: la somma dovuta dall'assicuratore all'assicurato (o, in casi particolari, al beneficiario) in caso di sinistro, determinata applicando le eventuali franchigie, scoperti e sottolimiti previsti dal contratto.

Intermediario: l'intermediario assicurativo, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua opera di intermediazione in relazione al contratto di assicurazione.

Inabilità temporanea: è l'incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo.

Invalidità permanente: è la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di sorveglianza nei confronti delle imprese di assicurazioni, anche straniere, operanti in Italia.

Liquidazione: il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore in caso di sinistro coperto dall'assicurazione.

Massimale/Limite di risarcimento/Somma assicurata: La somma massima liquidabile dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno per ogni sinistro. Quando invece è specificato nelle Condizioni di Assicurazione che il massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui l'assicuratore è tenuto per tutti i sinistri relativi a tale periodo.

Periodo assicurativo/di assicurazione: il periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa, a condizione che sia stato pagato il premio.

Perito: è il libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'IVASS. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia il perito è un medico legale e può essere incaricato da entrambe le parti.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione stipulato dal contraente, contenente tutte le condizioni contrattuali applicabili.

Polizza collettiva: è il contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell'interesse di più assicurati.

Premio: la somma di denaro dovuta dal contraente a titolo di corrispettivo per la prestazione assicurativa.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l'assicuratore non riconosce l'indennizzo.

Set informativo: l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta), che vengono consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

Sottolimito: la somma massima, espressa in percentuale o in cifra assoluta, che rappresenta il massimo esborso dell'assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui è previsto.